

Legge regionale 02 maggio 1996, n.32

Bilancio di previsione 1996 - 1a variazione

ARTICOLO 1

1. Agli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1996 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1996 e' modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

<segue tabella>

ARTICOLO 2

1. Ai sensi dell'art. 1 della LR 9.4.1990, n. 40 la quota di spesa delle leggi regionali per l'anno 1996 e' modificata, per competenza e per cassa, con la presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

ARTICOLO 3

(Modificazione degli allegati di bilancio)

1. All'elenco dei mutui di cui in allegato II 1. approvato dall'articolo 8 della L. n. 2 del 2.1.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

Mutui in diminuzione

Cap. 16370

Fondo per interventi finanziari di parte
investimento nei settori delle attivita' e dei
beni culturali (LR 1.2.95 n. 14) 2.000.000.000

Cap. 17090

Fondo regionale per l'assistenza sociale
Contributi in c/capitale per programmi di
investimento a Comuni e UUSLL (LR 12.3.88 n.
17 e artt. 20, 22, 23 LR 11.1.92 n. 42) 1.500.000.000

Cap. 33090 P

Ob. 2 sottoprogr. 5 - Riqualificazione del
territorio e sistema portuale. Misura 5.1 (Reg.
UE 2081/93) Quota regione 4.004.000.000

Cap. 50060 P

Fondo globale finanziamento spese ulteriori

programmi di sviluppo (spese di investimento -
artt. 38-87 LR 6.5.77 n. 28) 8.128.000.000

Totale 15.632.000.000

Mutui in aumento

Cap. 06050

Ob. 2 sottoprogr. 1 Sviluppo e rafforzamento
P.M.I. Misure 1.2 1.3 1.4 (Reg. UE 2081/93)
Quota regione 2.202.000.000

Cap. 06430

Spese per la progettazione ed il finanziamento
della rete regionale dell'alta tecnologia (LR
20.12.93 n. 99) 2.000.000.000

Cap. 17095

Fondo regionale assistenza sociale settore
educativo, contributi c/capitale programmi
investimento Comuni e UUSSLL (LR 2.9.92 n. 42) 1.782.000.000

Cap. 20460

Interventi miglioramento efficienza strutture
agricole in attuazione Reg. UE 797/85, 1760/87
e 2328/91 - Cofin. Regionale 3.500.000.000

Cap. 33120

Ob. 2 sottoprogr. 5 - Riqualificazione del
territorio e sistema portuale Misura 5.2 (Reg.
UE 2081/93) Quota Regione 776.000.000

Cap. 36170

Interventi settore attiv. produtt. non agricole
promossi o gestiti direttam. Regione ovvero
concordati Province in base speciali disposiz.
di legge o previsti P.R.S. Spese investimento
(art. 2 comma 3 LR 24.2.84 n. 13) 744.000.000

Cap. 36420

Spese per interventi in attuazione del
programma operativo Rechar II aree regionali
interessate obiettivi 2 e 5 b (Decis. UE
12.12.95) Quota Regione 318.000.000

Cap. 36450

Spese per interventi in attuazione del
programma operativo RETEX II aree regionali
interessate obiettivi 2 e 5 b (Decis. UE
12.12.95) Quota Regione 4.310.000.000

Totale 15.632.000.000

2. All'elenco dei fondi globali di cui in allegato II 4. approvato dall'art. 8 della L. n. 2 del 2.1.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

Fondi globali in aumento sul cap. 50000:
Fondo per prevenzione rischio sismico 500.000.000

Fondi globali in aumento sul cap. 50060:
Fondo per interventi in agricoltura 24.988.000.000

ARTICOLO 4

1. Il fondo speciale rischi istituito presso la Fidi Toscana SpA ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 34 della LR 27.1.1995, n. 12 e' ridotto da Lire 2.000.000.000 a Lire 1.600.000.000

2. Il fondo speciale rischi istituito presso la Fidi Toscana SpA ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 34 della LR 27.1.1995 n. 12 e' ridotto da L. 1.000.000.000 a L. 400.000.000.

ARTICOLO 5

(Modifiche della LR 6.5.77, n. 28)

All'articolo 36 della legge regionale 6.5.1977, n. 28 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I mutui che la Regione puo' contrarre ai sensi di apposite leggi statali, i cui oneri di ammortamento fanno carico al bilancio dello Stato, sono assunti con provvedimento del dirigente della struttura dipartimentale funzionalmente competente, a norma della legge regionale 7.11.1994, n. 81 sull'ordinamento della dirigenza".

<seguono tabelle, pagg. 5-37>